

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23-
Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 177

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: AREA MONITORING SYSTEM (AMS) – Campagna 2026

**ACQUISIZIONE E GESTIONE DEGLI ESITI, COMUNICAZIONI CON LE
AZIENDE E PROCEDURE DI RIESAME**

Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Valutazione Tecnica e Controlli
Fabrizio Stranda

*Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi del d.lgs.
82/2005.*

Sommario

1.	PREMESSA	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1	BASE GIURIDICA UNIONALE	3
2.2	BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	4
3.	SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' RISPETTO ALLA CAMPAGNA 2025	6
4.	IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI - AMS	7
5.	AMBITO DI APPLICAZIONE	8
6.	IL SISTEMA AMS	12
7.	ESITI RESTITUITI DAL PROCESSO DI MONITORAGGIO	15
8.	GESTIONE DEGLI ESITI E INTERVENTO DA PARTE DELL'AZIENDA.....	16
8.1	Esito conclusivo conforme - Bandierina verde	16
8.2	Esito non conclusivo – Bandierina bianca	17
8.3	Esito non conclusivo - Bandierina gialla	17
8.4	Esito conclusivo non conforme (bandierina rossa)	17
9.1	Marker abbandono	19
9.2	Esito conclusivo non conforme per marker abbandono.....	20
12.	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (BCAA).....	23
13.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	25
14.	BACK OFFICE ARPEA – ISTRUTTORIE DEGLI ESITI CONCLUSIVI NON CONFORMI CONTESTATI.....	25
15.	COMUNICAZIONI CON L'AGRICOLTORE.....	28
16.	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO PAGATORE	30
16.1	APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO ESEGUITO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO ARPEA	30
16.2	ULTERIORI CASI DI APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO.....	31

Allegato I e II: *Riconoscimento colturale AMS I e II e finestre temporali del controllo.*

Allegato III - *Regole per la determinazione delle bandierine satellitari in funzione del tipo di intervento e del tipo coltura.*

Allegato IV: *Impatto sul calcolo del premio dei marker che determinano la bandierina rossa sugli interventi DU e CSR.*

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2021/2116, sancisce l'obbligo per gli Stati Membri di istituire un sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), operativo a decorrere dal 1 gennaio 2023. L'AMS costituisce uno degli elementi che compongono il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di cui all'art. 66 del Reg. (UE) 2021/2116, ed è utilizzato per osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agronomiche sulle superfici agricole, avvalendosi delle informazioni fornite dai satelliti *Sentinel 1* e *Sentinel 2* del programma europeo *Copernicus*.

AGEA, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del DM 4 agosto 2023 n. 410739, mette a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati le informazioni inerenti ai requisiti del SIGC (ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 21 maggio 2018, n.74), con particolare riferimento al Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

Il presente documento illustra le modalità tecniche e amministrative di applicazione del sistema di monitoraggio delle superfici per la campagna 2026 e successive e recepisce le disposizioni emanate con la Circolare di Agea Coordinamento n. 49174 del 10 giugno 2026 "Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025, 2026 e seguenti – Testo Unico AMS 2026 e Appendice Tecnica".

Al fine di agevolare la consultazione di tutta la documentazione inerente all'AMS, il presente Testo Unico include tra i suoi allegati il Documento Tecnico che approfondisce il funzionamento del Sistema AMS, fornendo altresì le regole per la determinazione degli esiti in funzione del tipo di intervento/impegno e del tipo coltura.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE)

2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/746 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli;

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

2.2 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

Decreto Ministeriale del 31 luglio 2024 n. 347853 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che modifica il Decreto del 23 dicembre 2022 relativamente all'ammissibilità dei prati montani con prevalenza di tane sparse;

Decreto Ministeriale del 04 agosto 2023, n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.

Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;

Decreto Ministeriale del 9 marzo 2023, n. 147385 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)

2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022, n. 660087 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

Decreto Ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo ai pagamenti diretti nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC)

Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 - Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154. (18G00099) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2018);

Circolare Agea Coordinamento n. 50746 del 23 giugno 2025 - Testo unico sulle procedure relative alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2025 e seguenti.

Circolare Agea di Coordinamento n. 84514 del 9 novembre 2024 - Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.

Circolare Agea Coordinamento n. 21371 del 14 marzo 2024 - Domanda unificata interventi SIGC a superficie, fascicolo aziendale e nuovo SIPA a partire dalla campagna 2024. Atto unico;

Circolare Agea Coordinamento n. 17308 del 2 marzo 2020 - Chiarimenti operativi sul mantenimento delle superfici agricole ai fini della Politica Agricola Comune (PAC);

Nota di trasmissione – Agea - n. 3464 del 17 gennaio 2025 - Documento tecnico AMS campagna 2024 e successive - Versione 1.0.

Circolare AGEA n. 21408 del 13 marzo 2025 - Monitoraggio Eco-schema 4 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici, di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Integrazione alla Circolare Agea AMS 2024 prot. n. 57040 del 19.07.2024 relativamente al monitoraggio dell'Eco-schema 4;

Circolare AGEA.2024.94668 del 13 dicembre 2024 - AMS - Rischio Abbandono

Circolare n. 57040 del 19 luglio 2024 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Campagne 2024 e seguenti;

Nota Agea prot. n. 88011 del 20.11.2024 - Nota integrativa alla Circolare AGEA sull'AMS 2024 (prot. n. 57040 del 19.07.2024)

Documento Servizi di Interoperabilità – API REST per l'interscambio dei dati tra Agea Coordinamento e gli OPR (versione 1.6 del 27/05/2026);

2.1 DOCUMENTI DI LAVORO

DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019;

JRC Technical Report: *"Getting the most of Land Parcel Identification Systems (LPIS) and GeoSpatial Aid Application (GSAA) datasets. Investigating on the benefits for Member States to use and reuse their LPIS/GSAA data – 2023"*;

JRC Technical Report: *"Use of geotagged photographs to evidence Land Cover and Land Use across EU policies"* – 2023.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' RISPETTO ALLA CAMPAGNA 2025

Nella tabella successiva si riporta sinteticamente il dettaglio delle principali novità/modifiche introdotte dalle presenti Istruzioni Operative, rispetto alle indicazioni trasmesse per la campagna precedente. Per consultare le informazioni nel dettaglio occorre consultare i relativi paragrafi dedicati, indicati nella prima colonna.

Paragrafo	Oggetto	Descrizione
5	Integrazione marker	Integrazione del marker ESP – espianto - per gli interventi CSR 2023-2027: SRA04, SRA13, SRA24.
8	Bandierine rosse – domanda di modifica/revoca	Il termine per la modifica/revoca delle superfici interessate da bandierine rosse è fissato per il giorno 11 Novembre 2026
8	Bandierine gialle	Casi di risoluzione delle bandierine gialle: disambiguazione con SIPA o trasformazione in bandierine rosse.
12	Condizionalità rafforzata	Competenza dell'OP nella definizione di sanzioni e applicabilità.
13	Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Riferimento a Istruzioni Operative Arpea n. 174 del 09/09/2026.
14	Specifiche documentazione probatoria per BO AMS	Integrazione di verbale di controllo OdC; Documentazione probatoria cause forza maggiore/circostanze eccezionali.
All.3	Regole per la determinazione delle bandierine satellitari, in funzione del tipo di intervento e del tipo coltura;	
All.4	Allegato IV: Impatto sul calcolo del premio dei marker che determinano la bandierina rossa sugli interventi DU e CSR.	

4. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI - AMS

Il Sistema di Monitoraggio delle Superfici - di seguito AMS - è un sistema automatico che, mediante l'utilizzo dei dati di osservazione satellitare del programma Copernicus, verifica in modo continuo nel corso dell'intero anno l'attività agricola e la compatibilità colturale delle parcelle oggetto di richiesta di aiuto. Tale verifica è effettuata attraverso algoritmi informatici basati sull'analisi delle serie temporali degli indici vegetativi e/o su tecniche di machine learning, che generano un insieme di marker e indicatori. L'AMS fornisce inoltre un elemento di riscontro a supporto della qualità e dell'aggiornamento della Parcella di Riferimento.

La principale fonte di dati per l'AMS consiste nel processare immagini ottenute dai satelliti del programma *Copernicus*, i quali si distinguono in *Sentinel-1* e *Sentinel-2* in base alla tipologia e alla qualità delle immagini disponibili. In particolare, il satellite *Sentinel-1* fornisce immagini radar che utilizzano la riflettanza dei segnali a microonde che il satellite trasmette a terra; queste immagini consentono la visibilità degli oggetti indipendentemente dalla copertura nuvolosa, in quanto i segnali a microonde penetrano attraverso le nuvole. I tre satelliti della missione *Sentinel-2* (S2-A, S2-B ed S2-C), invece, forniscono immagini ottiche (in RGB) a 10 mt. di risoluzione che risentono della copertura nuvolosa e che sono generalmente più adatte per identificare il suolo, con le sue caratteristiche e la relativa copertura. La combinazione delle diverse informazioni ricevute dai suddetti satelliti permette di reperire informazioni complementari al fine di aumentare l'esattezza del processo di monitoraggio con riferimento alle operazioni agricole eseguite nel territorio oggetto di osservazione.

La procedura AMS si articola in due distinte procedure operative:

- **L'AMS1** (immagini a 10 mt.) attraverso l'analisi multi-temporale dell'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), derivato dalle immagini di *Sentinel-2* acquisite mediamente ogni cinque giorni e che descrive il livello di vigoria della coltura ed è il principale indicatore da satellite per identificare la presenza di vegetazione sulla superficie osservata e il suo evolversi nel tempo, consente:
 - l'identificazione delle diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole in modo automatico;
 - la verifica della compatibilità colturale con alcune colture agricole specifiche;
- **L'AMS2** (immagini a 2,5 mt.) si basa su un modello di Machine Learning specializzato nel task di Crop Mapping che, con un algoritmo di apprendimento automatico, classifica una zona vegetativa a seconda delle coltivazioni presenti sul suolo. L'algoritmo viene addestrato su serie temporali di immagini ed è in grado di riconoscere i pattern caratteristici di ciascuna coltura e di classificare gli appezzamenti a seconda della firma spettrale rilevata. L'AMS2, implementata con tale modello di Machine Learning, lavora a livello di pixel consentendo di identificare molteplici firme spettrali all'interno dello stesso appezzamento e permettendo di distinguere quindi le componenti del territorio analizzato.

L'AMS 2 interviene:

- a supporto dell'AMS 1 nel caso di bandierine gialle, dovute a motivi di dimensione o di impossibilità di fornire un esito conclusivo per i regimi di:
 - sostegno accoppiato
 - sostegno disaccoppiato
 - presenza delle mellifere in campo nel periodo obbligatorio (seminativi)
 - verifica del terreno a riposo
- direttamente e automaticamente per i seguenti casi:
 - il riconoscimento culturale relativo agli interventi non rilevati dall'AMS1 nell'ambito del sostegno accoppiato (olivo, agrumi);
 - l'inerbimento delle colture arboree non elaborate dall'AMS1 (sempreverdi o fasce ecologiche);
 - la copertura minima dei suoli (CMS) nel caso di colture arboree;
 - la concentrazione di ammoniaca nell'aria per la SRA13 - ACA13 individuando zone di rischio inquinamento tramite riconoscimento della concentrazione di ammoniaca (NH3) nell'aria;
 - l'avvicendamento culturale dell'eco-schema 4, della SRA01 e della SRA03;
 - il rischio di abbandono (prati permanenti/pascoli e seminativi).

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, ad integrazione di quanto già previsto per la Campagna 2024, a partire dall'anno di domanda 2025 e seguenti sono sottoposti all'AMS gli interventi monitorabili, nonché specifici impegni/condizioni di ammissibilità come di seguito elencati:

Tabella 1: Interventi di Domanda Unica sottoposti ad AMS

	INTERVENTO
SOSTEGNO DISACCOPIATO	PD 01 - BISS - Sostegno di base al reddito
SOSTEGNO ACCOPIATO	PD 06 - CIS (01) - Sostegno accoppiato al Frumento duro
	PD 06 - CIS (02) - Sostegno accoppiato al Riso
	PD 06 - CIS (03) - Sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero
	PD 06 - CIS (04) - Sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione
	PD 06 - CIS (05) - Sostegno accoppiato Oleaginose
	PD 06 - CIS (06) - Sostegno accoppiato Agrumi
	PD 06 - CIS (07) - Sostegno accoppiato Olivo
	PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche –

ECOSCHEMI	Soia
	PD 06 - CIS (08) - Sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia, colture proteiche – Soia II coltura
	PD 06 – CIS (09) - sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche leguminose (eccetto Soia di I)
	PD 06 – CIS (09) - sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche leguminose (eccetto Soia di II)
	ES 2 – Eco-schema 2 Inerbimento delle colture arboree: ○ Riconoscimento colturale ○ Inerbimento – nell’interfila o all’esterno della proiezione della chioma ○ Inerbimento - Copertura per almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.
	ES 3 - Eco-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico: ○ Riconoscimento colturale ○ Mantenimento dell’oliveto quale valore paesaggistico
	ES 4 - Eco-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: o Riconoscimento coltura - colture in rotazione (Procedura intersezione grafica ES 4)
	ES 5 - 5.1 – ECO-SCHEMA 5.1 Superfici Agricole Ritirate dalla Produzione: ○ Riconoscimento coltura – superfici ritirate/terreni a riposo
	ES 5 – ECO-SCHEMA 5.2 Misure specifiche per gli impollinatori – Seminativo: ○ Riconoscimento colturale del seminativo; ○ Gestione copertura vegetale – no sfalcio e trinciatura-sfibratura di colture di interesse apistico

Tabella 2: Interventi di Complemento regionale di Sviluppo Rurale sottoposti ad AMS, con dettaglio di attivazione per la Regione Piemonte

Intervento	Anno di attivazione Regione Piemonte
SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna o Riconoscimento colturale	2025
SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi ○ Riconoscimento colturale	Intervento non attivato
SRB03 - Sostegno zone con vincoli specifici ○ Riconoscimento colturale	Intervento non attivato
SRC01 - Pagamento compensativo per zone agricole natura 2000 ○ Riconoscimento colturale	Intervento non attivato

SRC02 - Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000 o Riconoscimento colturale	2025
SRA01 - ACA 1 - Produzione Integrata: ○ Riconoscimento macro-coltura (seminativi o colture arboree) ○ Inerbimento interfila ○ Espianto ○ Avvicendamento colturale (Procedura intersezione grafica (SRA01))	2023
SRA02 – ACA2 – Uso sostenibile dell’acqua	Intervento non attivato
SRA03 – ACA3 – tecniche lavorazione ridotta dei suoli Tutte le azioni: ○ Riconoscimento colturale Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo: ○ Riconoscimento colturale – colture in rotazione (Procedura di intersezione grafica SRA03)	2025
SRA04 – ACA4 – Apporto di sostanza organica nei suoli ○ Riconoscimento colturale ○ Assenza di espianto per le colture arboree	2025
SRA05 – ACA5 – Inerbimento colture arboree Tutte le azioni: ○ Riconoscimento colturale ○ Espianto Azione 5.1: Inerbimento totale ○ inerbimento sull’intera superficie Azione 5.2: Inerbimento parziale ○ Inerbimento interfila	2023
SRA06 - ACA6 - Cover crop Tutte le azioni: ○ Riconoscimento colturale Azione 6.1 Colture di copertura ○ Colture di copertura	2023
SRA07 – ACA7 – conversione seminativi a prati e pascoli:	Intervento non attivato
SRA08 - ACA8 - Gestione prati e pascoli permanenti Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali: ○ Riconoscimento coltura Altre azioni non attivate.	2023
SRA09 – ACA9 – impegni gestione habitat natura 2000	Intervento non attivato
SRA10 - ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive: ○ Riconoscimento coltura	2024
SRA12 - ACA12 - Colture a perdere-corridoi ecologici-fasce ecologiche ○ Riconoscimento coltura	2024

SRA13 - ACA13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici ○ Riconoscimento coltura ○ L'AMS individua zone di rischio inquinamento tramite riconoscimento della concentrazione di ammoniaca (NH3) nell'aria: il rischio viene associato al poligono geo-spaziale della domanda a seconda della sua zona di collocazione geografica	2025
SRA15 - ACA15 - Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità ○ Riconoscimento coltura	Non attivato
SRA17 - ACA17 - Impegni specifici di gestione della fauna selvatica ○ Riconoscimento coltura	2023
SRA19 - ACA19 - riduzione impiego fitofarmaci - Azione 19.3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.	Non attivato
SRA20 - ACA20 - impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti	Non attivato
SRA21 - ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui	Non attivato
SRA22 - ACA22 - Impegni specifici risaie ○ Riconoscimento coltura	2024
SRA24 - ACA24 - Pratiche agricoltura precisione ○ Riconoscimento coltura ○ Assenza di espanto per le colture arboree	2023
SRA25 - ACA25 - Tutela paesaggi storici	Non attivato
SRA 26 - Ritiro dei seminativi dalla produzione	Non attivato
SRA27 - ACA27 - Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima ○ Riconoscimento coltura	2025
SRA28 - ACA28 - Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agro-forestali ○ Riconoscimento coltura	2025
SRA29 - ACA29 - produzione biologica - Impegni comuni alle Azioni 1 e 2 ○ Riconoscimento coltura	2023

Tabella 3: Misure di trascinamento del Programma Sviluppo Rurale sottoposte ad AMS, attualmente attivi in Regione Piemonte

Intervento
MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali, miglioramento della redditività delle foreste ○ Riconoscimento colturale
MISURA 10 - Pagamenti agro climatici ambientali: verifica della conformità con la coltura dichiarata - Tutte le sottomisure: ○ Riconoscimento colturale

Tabella 4: Impegni di condizionalità rafforzata sottoposti ad AMS

IMPEGNO
BCAA6:

○ Copertura minima dei suoli (seminativo e colture arboree)
BCAA3: ○ Bruciatura delle stoppie
BCAA1-BCAA9: ○ Rottura prati permanenti

Le superfici delle aziende agricole richieste a premio per gli interventi/impegni indicati nelle precedenti Tabelle 1, 2 e 3 soggette agli obblighi di condizionalità rafforzata di cui alla Tabella 4, sono sottoposte al controllo AMS.

Per tutti gli impegni non monitorabili (ELCO), compresi quelli di condizionalità, gli Organismi pagatori eseguono i controlli in loco secondo quanto già previsto dalla circolare AGEA n. 21371 del 14/03/2024.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio sono comunque sottoposte all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

6. IL SISTEMA AMS

Il Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) è utilizzato per osservare, tracciare, valutare le coperture, le attività e le pratiche agricole sugli appezzamenti dichiarati nonché taluni Elementi di Controllo (ELCO) funzionali al rispetto degli impegni assunti dall'azienda.

La classificazione degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori è automatica e deriva dall'analisi dei diversi marker (o indicatori) utilizzati, che permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella a premio, l'esistenza di caratteri gestionali e fenologici.

I marker consentono nello specifico di segnalare la presenza di attività agricola minima, il riconoscimento culturale della coltura dichiarata, gli elementi di controllo degli impegni assunti nei diversi regimi di aiuto.

Qui di seguito si riporta un dettaglio dei marker, così come declinati nel paragrafo 2 della circolare AGEA n. 49174 del 10 giugno 2026, cui si fa rinvio.

6.1 Marker che intervengono nell'ambito della Domanda Unica (BISS) e processo AMS di definizione del marker

Descrizione Marker	Codice Marker	Processo di definizione del marker
Aratura	ARA	AMS1

Crescita regolare della coltura	CRE	AMS1
Sfalcio (multiplo)	SFA	AMS1
Presenza di vegetazione	VEG	AMS1
Raccolto	RAC	AMS1
Espianto delle colture permanenti	ESP	AMS1
Rottura dei pascoli/prati permanenti	RPP	AMS1
Inerbimento delle colture permanenti (non sempreverdi, analizzate esclusivamente nel periodo invernale quando si assume che le piante siano spoglie)	INU	AMS1 e AMS2
rischio di abbandono su base multi-annuale - superfici a seminativo, a prati permanenti/pascoli e a colture arboree permanenti	ABB	AMS2
Riconoscimento delle seguenti colture: Vite, altre coltivazioni arboree, boschi, pascoli, frumento duro, cereali autunno primaverili/ primaverili estivi, colza, girasole, riso, barbabietola, pomodoro, altri seminativi, serre, non agricolo, superfici ritirate dalla produzione	RIC	AMS2

6.2 Marker per individuazione del sostegno accoppiato (DU) e della coltura dichiarata per gli interventi di Sviluppo Rurale (SR)

Marker sostegno accoppiato

L'individuazione del sostegno accoppiato per DU viene prevalentemente restituito nell'ambito del processo di AMS1, ad eccezione delle colture di Agrumi ed Olivo, per i quali interviene il processo AMS2. La definizione della coltura accoppiata può anche avvenire con il riscontro del marker RIC (riconoscimento culturale) fornito dal processo AMS2.

Descrizione Marker	Codice Marker e processo di definizione
Frumento duro	FRU (AMS1), RIC (AMS2)
Girasole e colza (Colza)	PRO (AMS1), RIC (AMS2)
Girasole e colza (Girasole)	PRO (AMS1), RIC (AMS2)
Pomodoro da trasformazione	POM (AMS1), RIC (AMS2)
Colture proteiche diverse dalla soia di I e II raccolto	PRO (AMS1), RIC (AMS2)
Leguminose da granella ed erbai annuali di leguminose	PRO, LEG (AMS1), RIC (AMS2)
Barbabietola da zucchero	BAR (AMS1), RIC (AMS2)
Riso	RIS (AMS1), RIC (AMS2)
Soia I e II raccolto	SOI (AMS1), RIC (AMS2)
Agrumi	AGR (AMS1), RIC (AMS2)
Olivo	OLI (AMS1), RIC (AMS2)

6.3 Marker minimi per individuazione di ecoschemi/CSR/condizionalità rafforzata

Ambito di applicazione	Marker	Codice Marker	Processo di definizione del marker
Ecoschema 2	Inerbimento colture arboree (DU)	INU	AMS1 e AMS2
Ecoschema 5.1	Terreno a riposo	TRP	AMS1
Ecoschema 5.2	Presenza delle mellifere in campo nel periodo obbligatorio	MEL	AMS1
Ecoschema 4	Avvicendamento colturale	AVU	AMS2
SRA01, SRA03, SRA19	Avvicendamento colturale	AVR	AMS2
SRA01 arboree, SRA05	Inerbimento colture arboree (PSR), analizzate esclusivamente nel periodo invernale quando si assume che le piante siano spoglie)	INR	AMS1 e AMS2
Tutte le misure monitorabili di SR, Ecoschema 4 ed Ecoschema 5.1	Riconoscimento colturale	RIC	AMS2
SRA07, SRA08, SRA09, SRA26	Sfalci multipli	SFA	AMS1
SRA 06	Cover crop	COV	AMS1
SRA13	Riconoscimento del rischio concentrazione ammoniacale nell'aria	NH3_SRA13	AMS2
BCAA3	Bruciatura delle stoppie	BRU	AMS1
BCAA1, BCAA9	Rottura dei prati permanenti	RPP	AMS1
BCAA 6	Copertura minima dei suoli per seminativi e arboree	CMS	AMS1 (seminativi) e AMS2 (arboree)
Tutti gli interventi SR/DU	rischio di abbandono su base multi-annuale - superfici a seminativo, a prati permanenti/pascoli e a colture arboree permanenti	ABB	AMS2
Tutti gli interventi SR/DU	Riconoscimento delle seguenti colture: Vite, altre coltivazioni arboree, boschi, pascoli, frumento duro, cereali autunno primaverili/ primaverili estivi, colza, girasole, riso, barbabietola, pomodoro, altri seminativi, serre, non agricolo, superfici ritirate dalla produzione	RIC	AMS2

7. ESITI RESTITUITI DAL PROCESSO DI MONITORAGGIO

Le superfici (parcelle agricole) oggetto di domanda grafica sono trasmesse dagli Organismi Pagatori ad AGEA Coordinamento, attraverso il sistema di interscambio in uso, per poter attivare la procedura AMS, mediante il confronto con i dati provenienti dalle immagini multi-temporali Copernicus.

Una volta ricevute le suddette parcelle da parte degli Organismi pagatori, AGEA avvia le operazioni di elaborazione dei dati, al termine delle quali restituisce l'esito delle verifiche effettuate per gli ambiti di applicazione indicati nel precedente paragrafo 5.

La procedura AMS fornisce un riscontro sulla coerenza dichiarativa a livello di appezzamento e regime di intervento per le superfici interessate dal processo. L'AMS restituisce ciclicamente agli Organismi pagatori gli esiti della valutazione per ciascuna parcella dichiarata, sotto forma di “**bandierine**”. Tali bandierine sono generate a valle del rilevamento o meno di marker caratteristici per una determinata coltura/impegno.

Le bandierine possono assumere i seguenti colori:

1. **Bianco - esito non conclusivo:** esito non presente, in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è terminato;

2. **Verde – esito conclusivo di conformità in AMS:** parcella valutata conforme/impegno mantenuto; ammissibile a premio. La superficie relativa all'appezzamento risulta ammissibile al pagamento per gli elementi di controllo verificati, fermo restando che l'erogazione dell'aiuto è effettuata nel rispetto delle ulteriori condizioni di ammissibilità e/o impegni specifici per ciascun intervento. Tali superfici sono sottoposte pertanto all'insieme dei controlli amministrativi di cui all'art. 72, del Regolamento (UE) n. 2021/2116, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

3. **Rosso - esito conclusivo di non conformità in AMS:** parcella valutata non conforme/impegno non mantenuto; non ammissibile a premio e/o necessaria applicazione di riduzione del premio, ai sensi dell'art. 16 del DM 4 agosto 2023 n. 410739; In caso di presenza di esiti non conformi, si applicano le disposizioni vigenti in materia di riduzioni ed esclusioni del pagamento previsti per Domanda Unica, Sviluppo Rurale, Ecoschemi e regime di condizionalità rafforzata, in attuazione del D. lgs. 42 del 17.03.2023 e s.m.i.

4. **Giallo - esito non conclusivo:** parcella valutata, sebbene sia terminato il periodo massimo di osservazione (Allegati 1 e 2), le prove sono insufficienti sia per confermare con certezza la conformità della dichiarazione/il mantenimento dell'impegno, sia per assegnare una non conformità.

A valle delle azioni che l'azienda può intraprendere per contestare la presenza di esiti conclusivi non conformi, le bandierine abbinate agli appezzamenti a premio possono assumere ulteriormente i seguenti colori:

5. **Blu lampeggiante:** la parcella è stata valutata con esito non conforme/l'impegno è stato considerato non mantenuto, il produttore ha avviato l'istanza di revisione;

6. **Giallo lampeggiante:** la parcella è stata valutata con esito non conforme/l'impegno è stato considerato non mantenuto, il produttore ha avviato l'istanza di revisione e, successivamente, il Back Office ha richiesto documentazione comprovante il rispetto della coltura dichiarata o il mantenimento dell'impegno;

7. **Viola:** l'esito non conforme restituito dal monitoraggio è stato accettato dal produttore.

Le regole per la determinazione delle bandierine satellitari sono dettagliate in Allegato III, in funzione del tipo di intervento e del tipo coltura.

DEFINIZIONE DEL COLORE DELLA BANDIERINA

Si precisa che i processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano a diversi livelli: appezzamento, parcella a premio, regime di aiuto, impegno. Per ogni livello viene restituita una specifica valutazione.

Per gli interventi con un unico elemento di controllo (ELCO), è assegnata una bandierina che ha colore diverso, in funzione dell'esito AMS per l'elemento di controllo verificato.

Nel caso in cui un intervento abbia più di un ELCO (di cui alcuni monitorabili con AMS e altri no), esso riceverà una bandierina frutto degli esiti AMS per i soli ELCO monitorabili. Dal set di informazioni che accompagnano l'esito (valorizzazione dei marker) è possibile verificare quali impegni hanno avuto un riscontro positivo e quali invece sono stati interessati da irregolarità.

Si precisa che questi esiti, da soli, non determinano il pagamento dell'impegno: difatti, nel caso in cui l'AMS non monitori tutti gli impegni di un intervento, ciascun **OP utilizzerà tali esiti e i relativi set di informazioni AMS unitamente agli esiti di altri controlli** (es. Amministrativi, OTS,...) **per generare l'esito definitivo dell'appezzamento che ne determinerà l'ammissibilità o meno al pagamento.**

8. GESTIONE DEGLI ESITI E INTERVENTO DA PARTE DELL'AZIENDA

8.1 Esito conclusivo conforme - Bandierina verde

Gli appezzamenti sono valutati e confermati come conformi e si ritengono ammissibili al pagamento per il regime di intervento cui sono riferiti, o non generano riduzioni relativamente agli impegni di CSR verificati con AMS, purché tali superfici abbiano superato tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e siano coerenti e identificabili nel SIPA. Non viene richiesta nessuna azione da parte del produttore.

8.2 Esito non conclusivo – Bandierina bianca

Le bandierine bianche vengono attribuite alle parcelle per le quali non si è ancora pervenuti ad un esito conclusivo tramite AMS e per le quali ancora non è terminato il periodo massimo di osservazione. In questo caso il produttore deve attendere il completamento delle operazioni di valutazione.

8.3 Esito non conclusivo - Bandierina gialla

Le superfici derivanti dal monitoraggio dell'AMS1 con esito non conclusivo (bandierine gialle) vengono richiamate automaticamente dal sistema AMS2, per essere così riprocesate in maniera automatizzata per il ricalcolo dei marker mediante l'utilizzo delle immagini Sentinel-2 ad alta risoluzione con pixel uguale o inferiore a 2,5 m.

Qualora il riprocessamento di tali superfici con AMS2 non dovesse restituire un esito definitivo (bandierina rossa o verde), ai sensi dell'art. 19 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, tali parcelle contrassegnate ancora con bandierine gialle **dovranno essere disambiguate mediante il confronto con i dati presenti nel SIPA** come segue:

- nel caso di **coerenza con il SIPA**, le bandierine gialle residuali dopo le analisi satellitari effettuate dall'AMS2 potranno essere trasformate in **bandierine verdi**;
- nel caso di **NON coerenza** con i corrispondenti dati presenti nel SIPA, le relative bandierine gialli residuali potranno essere trasformate in **bandierine rosse**.

La verifica di congruenza degli appezzamenti con esito non conclusivo con il SIPA è un'attività a carico di ciascun OPR in applicazione dell'articolo 19 del DM n. 410739 del 4/08/2023.

Gli esiti attribuiti dagli OPR mediante l'operazione di verifica di congruenza con il SIPA saranno trasmessi ad AGEA Coordinamento, utilizzando a tal fine gli appositi servizi offerti dalle API di interoperabilità.

In recepimento delle disposizioni della circolare Agea n. 49174 del 10/06/2026, in caso di bandierine gialle non disambiguabili secondo le modalità di cui sopra per impegni non verificabili attraverso il SIPA (ad esempio l'inerbimento), l'Organismo Pagatore valuterà un adeguato follow up, dopo aver trasformato le stesse automaticamente in bandierine in rosse, affinché, in caso di contestazione, possano essere gestite dal Back Office.

8.4 Esito conclusivo non conforme (bandierina rossa)

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2022/1173, gli esiti non conformi sulle superfici dichiarate sono comunicati da ARPEA e resi disponibili alle aziende agricole interessate e ai CAA di competenza con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.

A fronte del ricevimento della comunicazione dell'esito negativo (bandierina rossa) dell'AMS, l'agricoltore può alternativamente:

1. **accettare l'esito**, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata. In tal caso, qualora il regime di aiuto lo consenta, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l'applicazione di sanzioni. **Il termine per l'accettazione degli esiti è fissato entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di presentazione della domanda;**
2. **presentare la domanda di modifica** di pari superficie per ciascun intervento **o di riduzione** entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173. In tal caso l'agricoltore apporta una modifica al piano colturale grafico e alla relativa domanda geospaziale alla luce dell'inosservanza rilevata dall'AMS e può percepire il pagamento, senza l'applicazione di sanzioni; per la campagna 2026, tale termine temporale è fissato al **11 novembre 2026;**
3. **contestare l'esito dell'AMS**, qualora l'azienda ravvisi un presunto esito non corretto dell'AMS. In tale caso potrà fornire prove aggiuntive che permettano di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione iniziale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2022/1173. Non si rende necessaria in questo caso la modifica delle dichiarazioni già rese (il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale rimangono invariate). L'istanza di contestazione può essere presentata attraverso l'apposita funzione rinvenibile nella sezione *Superfici e Colture/Monitoraggio satellitare* di *Anagrafe Agricola del Piemonte*.

Tale istanza di contestazione e riesame può essere presentata in qualsiasi momento, comunque entro e non oltre il 31 marzo successivo all'anno di presentazione della domanda, considerato che il termine ultimo per i pagamenti riconosciuti dalla Commissione Europea è fissato al successivo 30 giugno e che prima del pagamento è necessario determinare gli importi unitari definitivi erogabili per i vari interventi a superficie, sulla base delle istruttorie definitive eseguite dagli Organismi pagatori, nonché eseguire le verifiche sul rispetto dei plafond di spesa previsti dal Piano Strategico Nazionale.

Qualora gli esiti AMS non siano resi disponibili da Agea entro 15 giorni dalla scadenza fissata per il riesame, (ad esempio nei casi in cui l'intervento/l'impegno monitorato non sia giunto al termine del periodo di valutazione), **il termine per presentare eventuali contestazioni oppure per accettare l'esito AMS, è fissato entro 15 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione individuale inoltrata alle aziende (comunicazione bandierine rosse) o comunque dalla pubblicazione degli esiti sull'applicativo di Anagrafe.**

Qualora il procedimento di riesame non si concluda prima del pagamento dell'aiuto, compreso l'anticipo o si concluda negativamente, l'agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l'applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modificazioni e integrazioni, che potranno essere annullate dall'esito dell'istruttoria svolta dall'Organismo pagatore come sopra indicato. **Il medesimo trattamento si applica al beneficiario che non contesta espressamente l'esito e rimane inerte.**

Sugli esiti conclusivi non conformi (bandierine rosse) e, qualora si rendesse necessario, sugli esiti non conclusivi (bandierine gialle), ARPEA si riserva la facoltà di eseguire ulteriori controlli finalizzati ad un approfondimento istruttorio di cui al successivo paragrafo 13.

In Allegato IV per i casi di esito conclusivo non conforme, si riporta una sintesi dell'impatto sul calcolo del premio in funzione dell'intervento interessato e del marker che ha determinato la bandierina rossa.

8.5 Esiti pre-marker per consentire il pagamento di anticipi/saldi

Per alcuni interventi per i quali il periodo di osservazione non si è ancora concluso, protraendosi fino all'anno successivo a quello di domanda, e che non hanno ricevuto una bandierina rossa, Agea Coordinamento può valutare di procedere alla trasformazione anticipata delle bandierine bianche in verdi ai fini del pagamento dell'anticipo e/o dei saldi, restituendo agli Organismi Pagatori dei **"pre-marker"**, così come indicato dalla Circolare n. 49174 del 10/06/2026.

Per consentire a ciascun Organismo Pagatore di avere effettiva contezza sullo stato di monitoraggio delle superfici per le quali si è proceduto con la trasformazione provvisoria delle bandierine a seguito dei "pre-marker", **Agea procederà a ripristinare l'effettivo stato di monitoraggio delle superfici successivamente alla data del pagamento degli anticipi/saldi** (qualora non si sia ancora arrivati a un esito definitivo, le bandierine verranno ripristinate in bianche).

Si sottolinea che, per queste parcelle, l'AMS continuerà l'analisi fino al termine del periodo di osservazione così da poter assegnare la bandierina definitiva.

Nel caso in cui, rispetto all'esito del "pre-marker", tale **bandierina restituisca un esito definitivo negativo** che concorra alla definizione di una bandierina rossa, **Arpea dovrà recuperare le somme precedentemente corrisposte.**

Agea Coordinamento, con successive apposite note, provvederà a comunicare le date relativamente agli esiti dei "pre-marker" degli interventi interessati da tale procedimento.

9. MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI A SEMINATIVO, A PRATO PERMANENTE/PASCOLO E A COLTURE ARBOREE PERMANENTI A RISCHIO DI ABBANDONO

9.1 Marker abbandono

Dalla campagna 2024 e successive, il rischio dell'abbandono delle terre viene rilevato tramite il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS). Tra i marker impiegati dall'AMS per verificare, su ogni appezzamento contenuto nella domanda geospaziale, l'individuazione dell'attività agricola minima, è presente il marker di "abbandono" delle terre, rilevato con

AMS2 sulle superfici dichiarate a seminativo e a pascolo. Dal 2025 il monitoraggio è stato esteso anche alle colture arboree permanenti.

La verifica dell'abbandono prende in considerazione i dati dell'AMS degli ultimi tre anni con un periodo di osservazione che va **da ottobre del primo anno di osservazione a settembre del terzo anno di osservazione**. Nel caso in cui, per tutti e tre gli anni, sia evidenziato il marker dell'abbandono, tale informazione andrà ad aggiornare il SIPA.

A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito il periodo temporale del monitoraggio continuo delle superfici con rischio di abbandono delle terre per l'annualità 2026:

- Anno 1: Ottobre 2023 – Settembre 2024
- Anno 2: Ottobre 2024 – Settembre 2025
- Anno 3: Ottobre 2025 – Settembre 2026

Per i **seminativi** viene segnalato un rischio di abbandono quando, per tutti gli anni delle serie pluriennali, per l'appezzamento in questione, l'elaborazione evidenzia un andamento della curva NDVI costantemente basso o alto. Tali andamenti rappresentano rispettivamente, condizioni di suolo nudo non ricoperto da terreno a uso agricolo oppure presenza costante di vegetazione fitta, senza di attività di mantenimento.

Anche per i **prati permanenti/pascoli** viene segnalato parimenti un rischio di abbandono quando l'andamento della curva NDVI risulta costantemente basso o alto, rispettivamente per suolo nudo coperto o coperto da tara rocciosa oppure per suolo coperto da una tara erbacea/cespugliata/arborea/arbustiva.

Per le **colture arboree permanenti**, il rischio di abbandono viene rilevato per una curva NDVI costantemente alta per una chioma dell'albero non gestita o gestita parzialmente oppure una mancata manutenzione del terreno negli interfilari.

9.2 Esito conclusivo non conforme per marker abbandono

L'esito del marker abbandono è determinante ai fini dell'esito generale e conclusivo AMS e genera una bandierina rossa qualora venga riscontrata una superficie a rischio abbandono. Ad esempio, nel caso in cui un appezzamento abbia avuto un esito positivo per il rischio abbandono ma, per altri interventi/impegni (sia DU che SR) ha ricevuto dei marker AMS positivi, l'esito conclusivo finalizzato al pagamento è determinato esclusivamente dall'esito positivo del marker rischio abbandono e produrrà una bandierina rossa.

La gestione delle bandierine rosse derivanti dal marker di abbandono delle terre è la medesima illustrata nei paragrafi precedenti. Unica differenza, rispetto alle bandierine rosse generate da altri marker è la seguente:

nei casi di

- accettazione dell'esito da parte del produttore;
- contestazione dell'esito risolta con conferma dell'esito positivo del marker di abbandono da parte dell'operatore del back-office;
- inerzia del produttore

le superfici contrassegnate con bandierine "rosse" a causa del marker *abbandono*, oltre a non risultare ammissibili a premio nella campagna interessata, non potranno nemmeno essere richieste a premio negli anni di domanda successivi all'accertamento.

Le superfici identificate come abbandonate rientrano in un processo di aggiornamento degli strati informativi del SIPA eseguito a livello nazionale, ad opera di Agea.

In particolare, le superfici identificate come abbandonate sono registrate nel GIS, con specifici codici di uso del suolo, quali:

- 667 – seminativi abbandonati;
- 639 – prati permanenti/pascoli abbandonati;
- 668 – coltivazioni arboree abbandonate.

Agea procederà successivamente alla creazione e successivo aggiornamento di un "*Layer abbandono per i seminativi*", un "*Layer abbandono per i prati permanenti/pascoli*" e un "*Layer abbandono per le colture arboree permanenti*" che non andranno a sovrascrivere il SIPA (in quanto non ne modificheranno i codici dei seminativi e dei prati permanenti/pascoli), ma costituiranno uno strato a sé aggiuntivo agli strati già presenti nel SIPA.

Le superfici classificate come abbandonate non possono essere ripristinate ad uso agricolo (e quindi considerate ammissibili ai fini dei pagamenti PAC) negli anni di domanda successivi a quello di accertamento in modo automatico mediante il monitoraggio dell'AMS. L'esito potrà essere modificato solo in presenza di prove oggettive (foto georeferenziate) che dimostrino l'effettivo mantenimento dell'appezzamento interessato. Arpea procederà a comunicare ai CAA le superfici che necessitano di documentazione comprovante con eventuale indicazione dei punti di scatto qualora solo quota parte della superficie dichiarata sia considerata abbandonata.

A valle del recepimento dei layer Agea "*Layer abbandono per i seminativi*", un "*Layer abbandono per i prati permanenti/pascoli*" e un "*Layer abbandono per le colture arboree permanenti*", le superfici individuate come abbandonate potranno subire delle modifiche in funzione di quanto trasmesso.

In relazione a quanto sopra indicato si raccomanda, al termine del processo di monitoraggio satellitare riferito ad ogni campagna, di prestare attenzione alle superfici con marker abbandono positivo, in modo da acquisire per tempo documentazione fotografica georeferenzata su cui basare per tempo l'istanza, in caso di ripristino dell'attività agricola.

Con riferimento all'articolo 3 della Circolare Agea n. 17308 del 2 marzo 2020, "le superfici non mantenute da tre anni ritenute abbandonate" sono considerate valide, ai fini dell'erogazione degli aiuti comunitari, fino all'anno di domanda 2023.

10. PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO AMS DELL'ECO-SCHEMA 4 "SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO"

L'Eco-schema 4 "Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento" è stato introdotto nel sistema di monitoraggio AMS a partire dalla Campagna 2024.

Il monitoraggio AMS dell'Eco-schema 4 "*Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento*" viene effettuato da settembre dell'anno precedente all'anno di domanda, monitorando tutte le domande interessate dall'impegno per la Campagna in corso, avvalendosi anche degli algoritmi di Intelligenza Artificiale del Riconoscimento Colturale AMS, i quali consentono di verificare, per l'anno di campagna corrente, la coerenza dell'occupazione del suolo dichiarata dai produttori nelle domande.

In aggiunta all'esito del riconoscimento colturale viene effettuata una sovrapposizione grafica che permette di derivare la superficie di sovrapposizione tra le due annualità e, inoltre, di verificare se tale sovrapposizione rispetti i criteri di avvicendamento imposti dall'Eco-schema. Le risultanze dei controlli vengono successivamente trasmesse agli Organismi Pagatori per la determinazione dell'esito definitivo (bandierina).

ARPEA dispone di una procedura propria di verifica del rispetto dell'impegno previsto dall'ecoschema 4 che contempla la verifica dei dati dichiarativi dell'azienda e la sovrapposizione grafica delle superfici nel biennio. La procedura Arpea viene pertanto integrata con l'esito sul riconoscimento colturale restituito da Agea per la determinazione del calcolo del premio sull'intervento.

11. PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO SRA01 - ACA 1 - PRODUZIONE INTEGRATA e SRA03 – ACA3 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI – AZIONE 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO – AVVICENDAMENTO COLTURALE (MARKER AVR)

Per le domande interessate da avvicendamento pluriennale, i controlli seguiranno i medesimi flussi operativi presentati nell'Eco-schema 4, con analoghe informazioni sugli esiti dei controlli trasferite tramite il sistema AMS, seguendo i criteri rotazionali previsti dall'intervento e che coprono il triennio interessato. Anche per i due interventi SRA01 e SRA03 Arpea dispone di una procedura propria di controllo che, in ogni caso, terrà conto delle risultanze trasmesse in ambito AMS da Agea.

11. MONITORAGGIO AMMONIACA (NH₃) AI FINI DELLA SRA13 - ACA13 - IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA

A partire dalla Campagna 2025, l'AMS introduce un nuovo marker relativo al rilevamento dei livelli di ammoniaca nell'aria.

Il controllo delle emissioni di ammoniaca relativamente agli impegni della SRA13 si basa su un approccio integrato che combina dati satellitari e analisi territoriali. Inizialmente, vengono raccolte informazioni sulla concentrazione di ammoniaca nell'atmosfera attraverso sistemi di osservazione globale, dal programma Copernicus per il monitoraggio atmosferico e climatico.

Successivamente, si definiscono quattro categorie di rischio (livelli da 1 a 4) in base alla concentrazione di ammoniaca rilevata, dove livelli crescenti indicano condizioni potenzialmente critiche per l'ambiente. Questa classificazione viene trasferita al territorio attraverso una sovrapposizione geografica: ogni appezzamento agricolo a domanda riceve un livello di rischio corrispondente alla zona in cui è collocato.

L'esito del relativo marker per ciascun appezzamento è quindi binario:

- **esito negativo (livello 0, assenza di rischio) con valore marker 0;**
- **esito positivo con un grado di rischio specifico (da 1 a 4), a seconda della concentrazione di ammoniaca presente nella sua area di riferimento, con valore marker 1.**

Pertanto, il marker NH₃ definisce dei livelli di rischio sulla concentrazione di ammoniaca nell'atmosfera che Agea OC fornisce agli OP come supporto per la definizione dell'estrazione del campione dei controlli oggettivi, territoriali o aziendali.

12. CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA (BCAA)

Gli interventi a superficie che sono assoggettati al rispetto degli impegni di condizionalità sono quelli a norma del Titolo III, capo II (pagamenti diretti) e dell'art. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il regolamento (UE) n. 2021/2115, agli articoli 12, 13 e nell'Allegato III, organizza i requisiti delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) in **"Zone di condizionalità"** quali:

- "Clima e ambiente";
- "Salute pubblica e salute delle piante";
- "Benessere degli animali".

Nell'ambito della condizionalità, l'analisi AMS effettua il monitoraggio del settore "clima e ambiente" relativamente alla gestione delle seguenti BCAA:

Norme	Descrizione norma	Tema principale
BCAA1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)
BCAA3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	
BCAA6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri	Suolo (protezione e qualità)
BCAA9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Biodiversità e paesaggio

Nel sistema di controllo AMS, i marker che definiscono la violazione del requisito oggetto di controllo nel campo della condizionalità, come già riportato nel paragrafo 4 del presente documento, sono i seguenti:

- copertura minima dei suoli (AMS1 e AMS2) (seminativo e colture arboree);
- bruciatura delle stoppie (AMS1);
- rottura prati permanenti (AMS1).

Controllo	Marker	Impegno di condizionalità	Valori che può assumere il marker e relativo esito	Periodo di impegno
rottura del prato AMS1 [RPP]	RPP	BCAA1, BCAA9	- 1: Positivo (presenza di rottura del prato permanente - infrazione) - 0: Negativo (assenza di rottura del prato permanente)	1 Gennaio - 31 Dicembre (anno campagna)
bruciatura delle stoppie AMS1 [BRU]	BRU	BCAA3	- 1: Positivo (presenza di bruciatura delle stoppie - infrazione) - 0: Negativo (assenza di bruciatura delle stoppie)	15 Giugno – 30 Settembre (anno campagna)
Copertura minima dei suoli AMS1 (seminativo e colture permanenti) [CMS]	CMS	BCAA6	- 1: positivo (presenza di copertura minima) - 0: negativo (assenza di copertura minima - infrazione)	15 Settembre (anno campagna) - 15 Maggio (anno successivo all'anno campagna)

In seguito alla ricezione da parte di AGEA OC degli esiti dell'AMS, gli Organismi Pagatori competenti, attivano una propria istruttoria per definire sanzioni e applicabilità.

In particolare, a seguito di un'infrazione degli impegni di condizionalità rilevati da AMS si configurano le seguenti ripercussioni:

- per tutti gli interventi a superficie che ne sono assoggettati e rientrano nei criteri di applicabilità (SAU > 10%) il pagamento viene ridotto in misura graduata, in funzione di specifici controlli valutati ai sensi del D.lgs. n. 42/2023 e della Circolare Agea 64243 del 31/07/2026 e s.m.i.;
- per gli interventi di Sviluppo Rurale indicati in Allegato IV, in caso di violazione già accertata dal funzionario istruttore per specifico ELCO con pertinenza a BCAA6: applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 42/2023;
- per gli interventi di Domanda Unica con violazioni all'impegno pertinente di condizionalità la superficie interessata risulta non ammissibile a premio e viene sottoposta all'applicazione art. 6 del D.lgs. n. 42/2023.

In Allegato IV, a seconda degli specifici impegni di condizionalità violati e degli interventi interessati, si riporta una sintesi dell'impatto generato sul premio da corrispondere all'azienda.

13. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Nei casi in cui la coltura agraria sia stata danneggiata da cause di forza maggiore e circostanze eccezionali connesse ad attività atmosferiche, Arpea procederà a valutare in sede di riesame (back office) oppure con procedure preventive automatizzate i casi di esiti conclusivi non conformi (bandierine rosse).

Si raccomanda sempre di procedere all'acquisizione di una foto di campo georeferenziata, comprovante il danno, sulle superfici interessate.

Per ogni approfondimento in merito si rimanda alle Istruzioni Operative Arpea n. 174 del 09/09/2026 *"Comunicazione, documentazione e valutazione delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali connesse ad avversità atmosferiche, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116"*.

14. BACK OFFICE ARPEA – ISTRUTTORIE DEGLI ESITI CONCLUSIVI NON CONFORMI CONTESTATI

Se l'azienda contesta l'esito conclusivo non conforme attribuito dal processo AMS alla superficie dichiarata, **la bandierina converte automaticamente il suo colore da rosso a blu lampeggiante**. L'azienda o il CAA di competenza possono procedere al caricamento immediato della documentazione di supporto all'istanza per la successiva valutazione specialistica operata dal Back Office.

Una volta eseguita l'istruttoria dell'istanza, se le prove aggiuntive fornite dal beneficiario sono considerate sufficienti, il Back Office procede con la correzione della bandierina da blu lampeggiante a verde, senza modificare il piano colturale grafico e la relativa domanda geospaziale, dandone apposita comunicazione ad AGEA coordinamento.

Nel caso in cui l'azienda non fornisca documentazione comprovante oppure questa non sia ritenuta sufficiente, il Back Office procede alla richiesta della documentazione. La bandierina viene pertanto convertita da blu lampeggiante a giallo lampeggiante.

La documentazione comprovante la coltura dichiarata deve essere inviata al Back Office entro 15 giorni di tempo dall'accensione della bandierina gialla lampeggiante.

Se la documentazione non viene caricata entro i termini sopra indicati, la bandierina si convertirà automaticamente da gialla lampeggiante a rossa, senza possibilità di ulteriore contestazione o accettazione dell'esito.

Nel caso in cui l'azienda abbia caricato la documentazione comprovante entro i termini stabiliti, il Back Office procede alla valutazione e, se le prove aggiuntive fornite dal beneficiario sono considerate sufficienti, il Back Office converte la bandierina da rossa a verde e modifica dell'esito dei marker recepiti. Qualora si renda necessario, il BO procede all'aggiornamento dell'uso del suolo, a valle della definizione e trasmissione dell'esito definitivo AMS; se la documentazione non è considerata sufficiente la bandierina si convertirà automaticamente da gialla lampeggiante a rossa, senza possibilità di ulteriore contestazione o accettazione dell'esito.

In caso di parziale accettazione della contestazione aziendale si procederà con modalità che saranno successivamente definite, ad acquisire la sola porzione ammissibile della superficie contestata e ad applicare l'esclusione dal pagamento e l'applicazione di eventuali sanzioni sulla superficie non ammissibile.

14.1 DOCUMENTAZIONE PROBATORIA PER IL RIESAME

La documentazione che l'azienda può caricare deve essere la seguente:

- 1) Foto di campo **geolocalizzate** che inquadrino chiaramente la porzione contestata e, per le coltivazioni arboree, anche l'interfila

e/o

- 2) Documentazione comprovante che deve comprendere **fatture + quaderno di campagna**, nello specifico:

- Fatture di acquisto della semente/documenti di contoterzisti che hanno effettuato la semina/ coltivazione/ raccolta del prodotto (questi ultimi, nel solo caso in cui l'azienda abbia utilizzato questa modalità);
- fatture di vendita del prodotto (ad eccezione del caso di colture a perdere);
- il quaderno di campagna. **Nel solo caso in cui non ci sia un riscontro grafico del quaderno di campagna, occorre allegare anche la mappetta che permetta di ricondurre gli appezzamenti a quelli dichiarati in domanda grafica;**
- indicazione di eventuali eventi che hanno potuto interferire con il normale svolgimento del ciclo colturale.

Relativamente all'intervento CSR SRA01 – Produzione integrata, può essere trasmesso, come documentazione comprovante, il verbale di controllo in loco dell'OdC in cui sia possibile verificare il mantenimento dello specifico impegno, la presenza di eventuali irregolarità e la data del controllo. Un controllo eseguito in un periodo che non ricade all'interno di quello stabilito dalla normativa per lo specifico impegno monitorato e sottoposto a istruttoria, non può essere considerato dirimente.

In aggiunta ai giustificativi già indicati, per i seguenti marker, possono essere forniti i seguenti documenti, qualora a disposizione dell'azienda:

- 1) **Marker CMS (BCAA6): Documentazione delle autorità fitosanitarie locali;** es. obbligo di estirpo delle colture, di lavorazione del terreno per motivi fitosanitari o di prevenzione degli incendi o di altro genere. Anche in questo caso la documentazione attestante l'obbligo dovrà essere riconducibile geograficamente alle zone comprendenti gli appezzamenti per i quali viene contestato il marker CMS.
- 2) **Marker BRU (BCAA3):** documentazione (denuncia/rapporto operativo dei vigili del fuoco), comprovante l'avvenuto incendio per cause dolose e/o incidentali.
- 3) **Marker RPP – superfici FUORI natura 2000 (BCAA1):** autorizzazione alla rottura del prato permanente rilasciata da Agea Coordinamento sul SIAN relativamente agli appezzamenti in infrazione. L'autorizzazione deve essere stata rilasciata prima della rottura del prato.
- 4) **Marker RPP – superfici IN natura 2000 (BCAA9):** istanza di autorizzazione alla rottura del prato permanente presentata ad Agea Coordinamento via pec (protocollo@pec.agea.gov.it) relativamente agli appezzamenti in infrazione
e
autorizzazione alla rottura del prato permanente rilasciata dall'Ente gestore dell'Area Natura 2000 relativamente agli appezzamenti in infrazione.
In entrambi i casi l'autorizzazione deve essere stata rilasciata prima della rottura del prato.

Se si ritiene di avere ulteriore documentazione comprovante la coltura, è possibile allegarla.

Attenzione: Anche per gli appezzamenti contestati sull'intervento SRA29-pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica è necessario fornire

riferimenti territoriali espliciti (es. quaderno di campagna, mappetta) che consentano di ricondurre la documentazione probatoria alle superfici contestate. Si ricorda che gli operatori del Back Office non possono accedere all'applicativo ABIO, pertanto, anche per la SRA29 occorre presentare la stessa documentazione comprovante richiesta per gli altri interventi.

La documentazione deve essere caricata sull'applicativo "Anagrafe Agricola del Piemonte" nella sezione "Superfici e Colture"/"Monitoraggio Satellitare", in corrispondenza degli appezzamenti contestati.

14.2 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Nei casi in cui la coltura agraria sia stata danneggiata da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali connesse ad attività atmosferiche, la documentazione minima prevista è la seguente:

- foto georeferenziate delle superfici impattate dall'evento calamitoso e/o
- documentazione ufficiale dell'ente competente che attesta la manifestazione dell'evento atmosferico.

15. COMUNICAZIONI CON L'AGRICOLTORE

Mediante l'accesso al SIAP, sull'applicativo di "Anagrafe Agricola del Piemonte" le aziende agricole e i CAA mandatarî possono visualizzare gli esiti del processo di monitoraggio satellitare, il riscontro fornito dai singoli marker, e le curve NDVI che caratterizzano le superfici interessate.

Oltre a ciò è possibile effettuare le accettazioni oppure le contestazioni delle bandierine rosse ed il relativo caricamento della documentazione probante.

Si precisa che gli esiti sono disponibili a livello di appezzamento per regime di aiuto/intervento/impegno di ecoschema/coltura primaria e secondaria e condizionalità.

Sugli applicativi di "Regime di Pagamento Unico (Demetra)" e di "Sviluppo Rurale 2023 – 2027" gli esiti dell'AMS sono altresì riportati nelle rispettive sezioni dei Controlli, in forma sintetica.

Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 2022/1173 e dell'art. 16, comma 1, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, Arpea notifica la presenza di bandierine rosse sulle superfici dichiarate dalle aziende agricole mediante comunicazione via pec alle aziende, finalizzata a segnalare la presenza di bandierine rosse sulle superfici dichiarate. Dal momento che l'acquisizione degli esiti AMS non avviene in un unico momento, bensì attraverso forniture che si susseguono nel corso della campagna, le aziende potranno ricevere più comunicazioni che segnalano la presenza di ulteriori bandierine rosse, rispetto a quelle trasmesse con la/le comunicazioni precedenti.

Le comunicazioni sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato da ciascun beneficiario nel proprio Fascicolo Aziendale.

Il dettaglio delle comunicazioni non andate a buon fine viene reso disponibile sull'applicativo di *Anagrafe Agricola del Piemonte* con due modalità:

- mediante notifica visualizzata al momento dell'apertura della posizione dell'azienda agricola interessata;
- dalla pagina di home page/ricerca notifiche, dove è possibile scaricare l'elenco delle aziende di competenza del CAA per le quali l'invio non è andato a buon fine.

Su Anagrafe Agricola del Piemonte sono inoltre presenti i seguenti servizi di visualizzazione e notifica degli esiti AMS:

- Dettaglio degli esiti: nella sezione *"Superfici e Colture"/"Monitoraggio satellitare"* è possibile prendere visione dettagliata degli esiti AMS sui singoli appezzamenti dell'azienda interessata; qualora resi disponibili da Agea, sono indicati anche il dettaglio dei markers, l'andamento dell'indice NDVI nel corso dell'anno della coltura rilevata; le motivazioni di attribuzione dell'esito;
- Reportistica: nella sezione sono presenti i seguenti report:
 - *"26.01 - Stato aziende con bandierine rosse"* attraverso il quale è possibile estrarre, per CAA di competenza, l'elenco delle aziende che presentano bandierine rosse, viola, blu lampeggianti o giallo lampeggianti. All'interno del report è indicato il numero di appezzamenti interessati dai diversi esiti, l'impatto in termini di superficie, se sono presenti richieste di documentazione da parte del Back Office e se l'iter di contestazione è concluso o meno.
 - *"26.04 Appezamenti contestati AMS"*: elenco degli appezzamenti contestati per ogni azienda;
 - *"26.05 – Contestazioni lavorate AMS"* in cui, per ogni azienda, è possibile verificare lo stato degli appezzamenti contestati, con l'indicazione di eventuali note di sospensione, le motivazioni di rigetto dell'istanza e l'esito del processo istruttorio sotto forma di bandierina.

Le aziende agricole vengono inoltre informate dell'avvenuta pubblicazione degli esiti del monitoraggio su SIAP, per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) di competenza, in base a quanto stabilito all'art. 2 della Convenzione ARPEA-CAA del 2021/2022.

Dal momento che gli esiti del monitoraggio sono aggiornati ciclicamente, la pubblicazione degli esiti su SIAP è periodicamente aggiornata.

Nelle comunicazioni relative alla pubblicazione degli esiti del monitoraggio sono specificate le modalità di intervento da parte dell'azienda agricola.

16. ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELL'ORGANISMO PAGATORE

In considerazione di quanto previsto agli art. 10 e 11 del Reg. (UE) 2022/1173 e delle disposizioni emanate con DM 410739 del 04/08/2023, Arpea, quale Organismo Pagatore competente, al fine di ridurre eventuali contenziosi, si avvale della facoltà di eseguire un approfondimento istruttorio sugli esiti conclusivi non conformi (bandierine rosse) o, qualora necessario, anche sugli esiti non conclusivi (bandierine gialle) o su eventuali esiti non trasmessi da Agea.

16.1 APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO ESEGUITO ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO ARPEA

Tra le modalità individuate di approfondimento istruttorio, Arpea può fare ricorso al sistema di classificazione di uso del suolo mediante monitoraggio satellitare con dati Sentinel, sviluppato da Arpea, in collaborazione con DISAFA – Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino.

Il monitoraggio satellitare piemontese, successivamente indicato come "*Monitoraggio Arpea*", per distinguerlo dall'AMS sviluppato da Agea, è stato avviato per definire una metodologia di analisi specificamente calibrata sulle peculiarità del territorio regionale, in considerazione dei periodi ottimali di coltivazione, della caratterizzazione climatica regionale e delle pratiche agricole tradizionali.

Il Monitoraggio Arpea, a partire dalla campagna 2023, è applicato sull'intero territorio regionale e fornisce un riscontro sia sulle colture interessate dal sostegno di base, che su alcune coltivazioni specifiche, interessate dal sostegno accoppiato.

Per quanto riguarda tutti gli altri usi del suolo (es. superfici pascolive, impianti arborei, ecc...) verifica la presenza costante di copertura vegetata nel corso dell'annata agraria, in modo da discriminare le superfici vegetate dai manufatti di origine antropica o tare di origine naturale.

In considerazione della necessità di ottenere una risposta accurata da parte dei classificatori nel processo di riconoscimento delle colture e del limite di risoluzione spaziale delle immagini *Sentinel* a 10m., il Monitoraggio Arpea esclude dall'analisi tutti gli appezzamenti con superfici troppo piccole oppure con forme strette ed allungate, che ricadono pertanto nelle seguenti categorie:

- appezzamenti con area inferiore a 1000 mq
- appezzamenti con area compresa tra 1000 mq – 1 ha, caratterizzati da shape index superiore a 3.

Per ogni appezzamento inserito nei piani colturali grafici validati per le domande di contributo della campagna in corso viene restituito un esito che indica la tipologia di coltura individuata dai classificatori impiegati per l'analisi dei dati satellitari.

Oltre all'indicazione specifica della coltura, vengono forniti i seguenti riscontri:

- numero di sfalci eseguiti nel caso di prati permanenti;

- indicazione di bimodalità, ossia presenza di colture diverse in successione sul medesimo appezzamento, nel caso di seminativi.

Per l'approfondimento del metodo di classificazione e delle accuratezze rilevate, si rimanda alle relazioni tecniche annualmente redatte da DISAFA che esplicitano l'intero processo di monitoraggio applicato.

Nel caso di approfondimento istruttorio eseguito mediante il confronto dell'esito AMS con il dato derivante dal Monitoraggio Arpea, qualora la dichiarazione dell'azienda agricola venisse confermata da quest'ultimo per gli appezzamenti interessati da esito conclusivo non conforme, si procederà a confermare il dato derivante dal Monitoraggio Arpea.

Tale criterio di prevalenza viene attribuito in virtù della modalità di addestramento dei classificatori, basata sull'impiego di un training set di colture "certe", acquisite mediante riscontro diretto in campo, per la costruzione dei profili medi NDVI delle singole colture, in modo da restituire una classificazione calibrata sulla specificità colturale del territorio piemontese.

Nel caso in cui si rivelasse necessario procedere all'approfondimento istruttorio mediante Monitoraggio Arpea ai casi di esiti non conclusivi, sarà considerato come accertato il dato restituito dal Monitoraggio Arpea. L'esito sarà visualizzato sugli applicativi SIAP con le medesime modalità previste per il monitoraggio Agea e, per indicare l'avvenuto aggiornamento, sarà specificata la fonte "DISAFA".

Nei casi di variazione di esito sugli appezzamenti interessati, sarà cura dell'Organismo Pagatore procedere a comunicare ad Agea la variazione di stato mediante la funzionalità messa a disposizione da Agea stessa.

16.2 ULTERIORI CASI DI APPROFONDIMENTO ISTRUTTORIO.

Qualora il Monitoraggio Arpea non fosse sufficiente a fornire una risposta alla necessità di approfondimento istruttorio operata dall'Organismo Pagatore, in relazione a precisi fattori, quali ad esempio la dimensione sotto soglia monitorabile o la forma irregolare degli appezzamenti, o, ancora, particolari categorie colturali non inequivocabilmente classificabili, Arpea si avvale della facoltà di utilizzare altri dati derivanti dall'AMS o di valore almeno equivalente all'AMS, così come definiti dal DM 410739 del 04/08/2023, per un ulteriore accertamento sugli esiti conclusivi non conformi o, eventualmente, sugli esiti non conclusivi dell'AMS.

Nei casi di discrepanza rilevata tra uso del suolo attribuito dalla Nuova Parcella di Riferimento (NPR) ed esito AMS, l'Organismo Pagatore si avvale altresì di effettuare ulteriori controlli e approfondimenti istruttori e procedere eventualmente ad aggiornare l'esito AMS e/o l'uso del suolo attribuito da NPR.

Qualora si rivelasse necessario procedere alla variazione di esito sugli appezzamenti interessati, sarà cura dell'Organismo Pagatore procedere a comunicare ad Agea la variazione di stato mediante la funzionalità messa a disposizione da Agea stessa.

Nei casi di variazione di esito, le superfici interessate, ai fini dell'eventuale ammissibilità a premio, devono comunque superare tutte le verifiche nell'ambito dei controlli amministrativi e risultare coerenti e identificabili nel SIPA.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.